

ALLEGATO B

CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI BENI IMMOBILI

Con la presente scrittura privata non autenticata, a valere a tutti gli effetti di legge

TRA

1) **Avv. Giglio Marrani**, nato a Civitavecchia il 28/09/1960, il quale interviene al presente atto in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune di Civitavecchia (C.F. 002700960582), nella sua qualifica di Dirigente del Servizio 3 - Risorse Umane - Edilizia - Urbanistica - Patrimonio e Demanio Comunale, in forza al Decreto Sindacale n. 45948 del 27/07/2023, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, in virtù dei poteri allo stesso conferiti dall'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal vigente Regolamento dei contratti di competenza del Comune, in seguito denominato "COMODANTE";

E

2) Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ il _____ il/la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Ente _____, con sede in Civitavecchia, in via _____, in seguito denominato "COMODATARIO";

PREMESSO CHE

con D.D. n. _____ del _____ è stato approvato l'Avviso pubblico per la concessione in comodato d'uso gratuito e gestione di aree di proprietà comunale ad associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e istituti scolastici per la realizzazione di "Orti sociali".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

Il COMODANTE concede in comodato d'uso gratuito al COMODATARIO, che accetta, n. _____ lotti di terreno di mq. 20 ciascuno affinché se ne serva, con la dovuta diligenza, per le attività di seguito specificate e nel rispetto delle condizioni contenute nella presente convenzione.

Le parti espressamente convengono e all'uopo si danno reciprocamente atto che la concessione in comodato d'uso gratuito e gestione dei lotti avviene con la specifico fine di conservare, salvaguardare, mantenere in buono stato manutentivo e riqualificare le aree di cui trattasi, allo scopo di avvicinare la cittadinanza alla dimensione degli orti sociali e all'utilizzo dei beni comuni a vantaggio della collettività.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia a quanto contenuto nell'Avviso pubblico approvato con D.D. n. _____ del _____ .

ART. 2 – ONERI A CARICO DEL COMODANTE

Il COMODANTE garantisce di avere la proprietà esclusiva dei beni sopra indicati. Il COMODATARIO non potrà avanzare alcuna pretesa sui beni oggetto del presente contratto e i creditori dello stesso non potranno esperire alcuna azione esecutiva per soddisfare i loro diritti di credito.

Il COMODANTE si impegna a consegnare al COMODATARIO il lotto sito all'interno di un'area precedentemente oggetto di interventi di pulizia, delimitazione esterna e distribuzione interna mediante picchettamento, che il COMODATARIO dichiara di ben conoscere e accettare per averne presa visione.

All'atto della consegna verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle Parti.

Il COMODANTE dichiara di non essere a conoscenza di vizi che possano arrecare danno a chi si serve dei beni e si impegna ad informare il COMODATARIO in merito a tutte le circostanze relative al corretto utilizzo dei beni stessi.

ART. 3 – ONERI A CARICO DEL COMODATARIO

Il COMODATARIO si impegna a custodire e utilizzare i beni concessi in comodato d'uso con la dovuta diligenza per l'espletamento, a propria cura e spese, delle seguenti attività:

Il COMODATARIO si impegna a tenere indenne il COMODANTE da eventuali sanzioni amministrative per violazioni della normativa urbanistica, edilizia e ambientale.

ART. 5 - DURATA E RESTITUZIONE

Il presente contratto produce i suoi effetti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del bene e avrà durata pari ad anni 3 (tre). Alla scadenza il contratto potrà essere rinnovato, previo accordo tra le Parti, per la durata di anni 2 (due).

I beni in comodato d'uso gratuito dovranno essere restituiti nello stato di fatto in cui sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento conseguente al normale uso.

La restituzione da parte del COMODATARIO dovrà avvenire previo contatto con il COMODANTE. All'atto della restituzione verrà redatto apposito verbale.

ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali costituisce giusta causa di risoluzione del presente contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Si conviene espressamente che il presente contratto si risolverà di diritto nel caso in cui il COMODATARIO utilizzi il bene per un uso diverso da quello pattuito o nel caso in cui siano poste in essere

attività in violazione delle norme urbanistico-edilizie e ambientali, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Il COMODANTE si riserva di effettuare verifiche a campione sulle modalità di svolgimento dell'attività da parte del COMODATARIO, indicando le eventuali azioni correttive da porre in essere, pena l'automatica risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

È fatto espresso divieto di cessione del contratto, senza consenso scritto del COMODANTE. L'inosservanza della presente clausola determinerà la risoluzione del contratto stesso.

ART. 7 - FORO COMPETENTE

Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al presente contratto le Parti individuano come esclusivamente competente il Foro di Civitavecchia.

ART. 8 - NORME DI RIFERIMENTO

Il presente contratto si intende regolato dalle disposizioni degli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile, ai quali si rinvia per quanto non espressamente previsto.

Art. 9 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese del presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico del
COMODATARIO.

Letto, approvato e sottoscritto.

Civitavecchia, _____

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

Comune di Civitavecchia

Le Parti dichiarano di aver letto il presente contratto e, ai sensi
degli art. 131 e 1342 c.c., dichiarano di accettare espressamente
gli artt. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9).

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

Comune di Civitavecchia
